

**Dipartimento:** DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA

**Area:** VALORIZZ. E SOSTENIBILITÀ DEL TERRITORIO RURALE

## DETERMINAZIONE

N. A06532 del 26/06/2012

Proposta n. 12102 del 14/06/2012

**Oggetto:**

L.R. n.82/88. D.G.R. n. 2542/1994. Riconoscimento tartufaia coltivata. Ditta Guerri Otello - Comune di Cittareale (RI) fg. 21, p.la 293 ha 0.25.00

**Proponente:**

Estensore	PALOZZI ANNA MARIA	_____
Responsabile del procedimento	ANNA MARIA PALOZZI	_____
Responsabile dell' Area	M.M. MADONIA	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

## IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

SU PROPOSTA del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura,

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, riguardante l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 1988, n. 82, "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, sul territorio della Regione Lazio" ed in particolare il comma 5 dell'art. 3 che recita: "La Regione, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilascia attestazione di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 3 maggio 1994, n. 2542 ed in particolare il punto 3 dell'Allegato A che prevede le modalità di rilascio delle attestazioni di riconoscimento;

PRESO ATTO che:

- ❖ con nota prot. n. 139916/DA/10/28 del 29/03/2012 - acquisita al prot. n. 144670 Area 10/23 del 30/03/2012 - l'Area Settore Provinciale Agricoltura di Rieti, in relazione alla richiesta di riconoscimento di tartufaia coltivata per la produzione di tartufo nero pregiato *Tuber melanosporum* Vitt., inoltrata dal Sig. Guerci Otello - nato a Roma il 29/04/1980, C.U.A.A. GRCTLL80D29H501K - in qualità di affittuario di un terreno sito in Comune di Cittareale, loc. Vezzano, individuabile al foglio n. 21 particella 293, della superficie di ha 0.25.00, ha trasmesso:
  - relazione tecnica del Dott. Agr. De Santis Sara con copia documento di identità del Sig. Guerci Otello;
  - copia scheda di validazione del fascicolo aziendale n. 10350977863;
  - copia fattura n. 1777 del 23/09/2011 emessa dalla ditta Umbra Flor;
  - documentazione fotografica dei terreni oggetto dell'intervento;
  - corografia in scala 1:25.000 con l'ubicazione dell'area tartufigena;
  - planimetria catastale scala 1:2.000;
  - affitto fondi rustici della durata di anni 25 - dal 21/02/2011 al 20/02/2026 - (denuncia cumulativa del 10/02/2001) tra Aloisi Flavia in qualità di proprietaria e Guerci Otello in qualità di affittuario, registrato a Rieti il 21/02/2011, n. 702, serie 3, relativo al terreno oggetto dell'intervento, insieme ad affitto per altro terreno;
  - copia comunicazione attività edilizia libera con allegata la dichiarazione di assenso del proprietario al miglioramento del fondo e relativa copia documento di identità, visura catastale foglio n. 21 particella 293, planimetria catastale 1:2.000, copia foto, risultati analisi chimiche del terreno;
  - parere favorevole al rilascio dell'attestazione di riconoscimento della tartufaia coltivata espresso dal Corpo Forestale dello Stato di Rieti e dalla Regione Lazio - Area Settore Provinciale di Rieti (verbale del 29/12/2011 e verbale del 24/02/2012);
  - attestazione del Comune di Cittareale, prot. n. 0000976 del 08/03/2012, relativa al fatto che la particella n. 293 del foglio 21 non fa parte del demanio civico;
- ❖ nel soprarichiamato verbale di accertamento, "verificata la validità e la conformità dell'istanza alle modalità e condizioni previste dalla D.G.R. n. 2542/1994, viene espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di riconoscimento della tartufaia coltivata al Sig. Guerci Otello, nella qualità di affittuario del terreno distinto al catasto del Comune di Cittareale al foglio 21, p.lla 293, superficie complessiva ha 0.25.00, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - il terreno dove è stato realizzato l'impianto di roverella micorrizzata con tartufo nero pregiato (*Tuber melanosporum* Vitt) deve essere delimitato da apposita tabellazione conforme alle indicazioni previste dall'art. 3 della L.R. 16 dicembre 1988, n.82;
  - gli interventi colturali previsti dopo l'impianto devono essere eseguiti a regola d'arte e ripetuti per cinque anni, come previsto nella relazione tecnica;
  - nell'area riconosciuta come tartufaia coltivata non può essere esercitata alcuna attività venatoria, a norma dell'art. 37, comma 1, lettera ii della L.R. n. 17/1995;

RITENUTO pertanto, di attestare il riconoscimento di “tartufaia coltivata”, ai sensi della legge 16 dicembre 1988, n. 82 e della D.G.R. n. 2542/94, sulla superficie sita in Comune di Cittareale (RI), foglio n. 21 particella 293, di ha 0.25.00, condotta dal Sig. Guerci Otello in qualità di affittuario, tenuto conto delle prescrizioni di cui al verbale congiunto A.S.P.A. Rieti e Comando Provinciale del C.F.S. di Rieti;

#### DETERMINA

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,

- ❖ è riconosciuta quale “tartufaia coltivata” l’impianto arboreo realizzato con roverella micorrizata (*Quercus pubescens* Willd.) con tartufo nero pregiato (*Tuber melanosporum* Vitt.), sito in Comune di Cittareale (RI), foglio n.21 particella 293, di ha 0.25.00, condotto dal Sig. Guerci Otello in qualità di affittuario;
- ❖ sulla superficie condotta a tartufaia coltivata dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
  - il terreno deve essere delimitato da apposita tabellazione conforme alle indicazioni previste dall’art. 3 della L.R. 16 dicembre 1988, n.82;
  - gli interventi colturali previsti dopo l’impianto devono essere eseguiti a regola d’arte e ripetuti per cinque anni, come previsto nella relazione tecnica;
  - nell’area riconosciuta come tartufaia coltivata non può essere esercitata alcuna attività venatoria, a norma dell’art. 37, comma 1, lettera ii della L.R. n. 17/1995;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La pubblicazione del presente provvedimento avverrà sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura [www.agricoltura.regione.lazio.it](http://www.agricoltura.regione.lazio.it).

IL DIRETTORE FEGATELLI